

**ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL 28 OTTOBRE 2008**

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio al 30 giugno 2008 e distribuzione del dividendo.
2. Eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 2409 duodecies, 7° comma, c.c.

Parte straordinaria

Adozione di un nuovo statuto basato sul modello tradizionale.

Parte ordinaria

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi al 30 giugno 2009, 2010 e 2011, previa fissazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso.
2. Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del relativo compenso.

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

(ai sensi dell'art. 153, comma 1, del TUF e dell'art. 14, lettera d) dello Statuto)

Signori Azionisti,

come noto nell'esercizio 2007-2008 Mediobanca ha adottato il sistema dualistico di amministrazione e controllo, ispirato ad un principio di netta separazione tra l'attività di controllo e d'indirizzo della società, affidata al Consiglio di Sorveglianza, e quella di gestione ed amministrazione affidata al Consiglio di Gestione. Si rinvia alla relazione sul governo societario per una più dettagliata descrizione delle funzioni assegnate e svolte dagli organi sociali della Banca.

Si premette che il Consiglio di Sorveglianza del 30 luglio 2008 ha preso atto di talune criticità emerse in ordine al funzionamento del sistema dualistico e della conseguente necessità di rivedere il sistema di *governance* e quindi dell'opportunità di valutare l'adozione del sistema tradizionale; ha pertanto deliberato di mettere a punto, sentito il *management*, il progetto di *governance* dell'Istituto nella configurazione più idonea ad assicurare la miglior efficienza della gestione ed efficacia dei controlli, il soddisfacimento degli interessi dell'azionariato e la piena valorizzazione del *management*. In tale quadro è maturata la proposta dell'adozione del c.d. sistema tradizionale di *governance*, basato sulla presenza di un Consiglio di Amministrazione e di un Collegio sindacale entrambi nominati dall'Assemblea dei Soci.

Nel corso dell'esercizio conclusosi il 30 giugno 2008 il Consiglio di Sorveglianza, ai sensi di Statuto nonché in adesione delle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., ha costituito al proprio interno quattro Comitati: il Comitato per il Controllo Interno, il Comitato Nomine, il Comitato per le Remunerazioni ed il Comitato *Governance*. Il Consiglio inoltre ha ritenuto opportuno affidare al Segretario, individuato esternamente allo stesso, l'incarico, tra gli altri, di assistere il Presidente nelle sue funzioni anche per quel che concerne il coordinamento tra i lavori del Consiglio di Sorveglianza e dei Comitati da esso istituiti ed i rapporti con le istituzioni ed autorità anche di vigilanza. Il Consiglio ha istituito, ai sensi dell'art. 151 *bis*, comma 3 del T.U.F. la "Segreteria del Consiglio di Sorveglianza" sotto la supervisione del Segretario, con i seguenti compiti:

- curare l'organizzazione delle riunioni del Consiglio di Sorveglianza e dei Comitati da esso istituiti, provvedendo ad ogni relativa incombenza;
- assicurare il supporto organizzativo in occasione delle assemblee dei soci;

- assistere il Consiglio di Sorveglianza, i Comitati ed i rispettivi Presidenti nello svolgimento delle loro funzioni, provvedendo ad ogni attività istruttoria all'uopo opportuna o, comunque, richiesta;
 - assicurare il coordinamento con le strutture aziendali e gli altri organi sociali con particolare riferimento ai processi deliberativi che prevedono autorizzazione, approvazione od esame del Consiglio di Sorveglianza.
1. Con la presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 153 del T.U.F., il Consiglio di Sorveglianza riferisce sull'attività di vigilanza svolta nonché sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati e segnatamente dà atto di:
- aver svolto l'attività di vigilanza prevista dalla legge, anche valendosi del Comitato per il Controllo Interno ("CCI"), nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, seguendo altresì i "*Principi di comportamento*" raccomandati dai Consigli nazionali dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri, nonché dei Regolamenti interni;
 - aver ottenuto dal Consiglio di Gestione, alle cui riunioni ha sempre partecipato il Presidente del CCI, periodiche informazioni sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Banca e dalle società del Gruppo, anche nel rispetto dell'art. 150 del T.U.F (1° comma);
 - aver acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione tramite osservazioni dirette, acquisizione di informazioni e incontri periodici con i Responsabili delle principali funzioni aziendali, con il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con la Società di Revisione *Reconta Ernst & Young* S.p.A.;
 - aver vigilato sull'adeguatezza dei sistemi di controllo interno ed amministrativo contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo ai fini di una corretta rappresentazione dei fatti di gestione attraverso incontri periodici con i responsabili di funzione e l'esame dei documenti predisposti;
 - aver vigilato sulla corretta attuazione delle regole di governo societario previste dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana.
2. Il Consiglio di Sorveglianza fa presente, anche in relazione alla specifica competenza attribuitagli dalla Legge e dallo Statuto, in merito all'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato:
- che in data 18 settembre 2008 il Consiglio di Gestione ha approvato i progetti di bilancio individuale e consolidato al 30 giugno 2008 che, unitamente alle relative Relazioni sulla gestione, sono stati messi a disposizione del Consiglio di Sorveglianza in pari data;

- di aver verificato l’osservanza delle norme di Legge e regolamentari inerenti la formazione, l’impostazione e gli schemi di tali bilanci nonché degli ulteriori documenti a corredo, ivi comprese le informazioni relative agli assetti proprietari ai sensi dell’art. 123 *bis* del T.U.F.;
- di aver verificato che le Relazioni sulla gestione illustrano in modo esauriente e con chiarezza la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Mediobanca e delle società del Gruppo e l’andamento dell’esercizio;
- che il Consigliere Delegato e il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari in data 18 settembre 2008 hanno reso le attestazioni ai sensi dell’art. 154 *bis* comma 5 del T.U.F.;
- di aver ricevuto in data 19 settembre 2008 le Relazioni della Società di Revisione *Reconta Ernst & Young* S.p.A. ai sensi dell’art. 156 del T.U.F., rilasciate in pari data sui bilanci individuale e consolidato che non contengono rilievi né richiami di informativa;
- di aver approvato in data 7 ottobre 2008 i bilanci individuale e consolidato al 30 giugno 2008, condividendo la proposta di destinazione dell’utile e di distribuzione del dividendo presentata dal Consiglio di Gestione e sottoposta alla Vostra approvazione.

3. Il Consiglio di Sorveglianza informa che non sono emersi fatti significativi tali da richiederne la segnalazione all’autorità di vigilanza o la menzione nella presente relazione.

Nel corso dell’esercizio 2007-2008 il Consiglio di Sorveglianza ha assistito all’Assemblea degli Azionisti del 27 ottobre 2007. Si sono inoltre svolte:

- 8 riunioni del Consiglio di Sorveglianza;
- 11 riunioni del CCI;
- 5 riunioni del Comitato Nomine;
- 4 riunioni del Comitato Remunerazioni;
- 2 riunioni del Comitato *Governance*;
- una riunione dei Consiglieri indipendenti.

Il Consiglio di Sorveglianza:

- ha partecipato, in persona del Presidente del CCI, a n. 17 riunioni del Consiglio di Gestione;
- ha ricevuto dai responsabili delle funzioni, nel corso delle sopraindicate riunioni, informazioni in ordine all’attività svolta dalla Società e dalle Società Controllate, nonché alle operazioni di maggior rilevanza patrimoniale, economica e finanziaria poste in essere;
- ha avuto incontri periodici, tramite il CCI, con la Società di Revisione, col responsabile del Controllo Interno e con altri responsabili di funzione;

- ha verificato, tramite il Comitato per il Controllo Interno, che fosse approvato ed aggiornato il Modello Organizzativo ai sensi del Dlgs. n. 231/01 e che fosse istituito in termini adeguati l’Organismo di Vigilanza, nel contesto del Modello Duale.

Non sono emerse criticità e/o carenze nè segnalazioni di violazioni rilevanti ai sensi della normativa di riferimento.

Il Consiglio di Sorveglianza:

- ha rilasciato il parere obbligatorio per la nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- ha verificato e approvato la designazione del Responsabile della Funzione di Conformità, in attuazione delle disposizioni di vigilanza Banca d’Italia del 10 luglio 2007. Il CCI ha avuto incontri periodici col responsabile della Funzione di Conformità;
- ha accertato che le operazioni in potenziale conflitto d’interesse sono state deliberate in conformità alla legge e allo statuto;
- ha esaminato, con il supporto del CCI, le operazioni e le iniziative sottoposte dal Consiglio di Gestione, assumendo le decisioni relative alla loro autorizzazione;
- ha svolto l’attività di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di adempimenti previsti per le suddette operazioni;
- ha accertato che le operazioni di cui sopra sono conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono imprudenti o azzardate, in conflitto di interessi, in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea o, comunque, tali da compromettere il patrimonio sociale;
- ha approvato su proposta del Consiglio di Gestione il Piano strategico triennale 2008-2011 e il *budget* 2009;
- ha esaminato le decisioni del Consiglio di Gestione in particolare quelle relative all’acquisizione del Gruppo Linea e alla banca *retail* (CheBanca!);
- ha riscontrato, sulla base dell’attività di vigilanza svolta, che non sono emerse operazioni atipiche e inusuali;
- ha rilevato che non risultano operazioni infragruppo e con parti correlate aventi natura ordinaria poste in essere in contrasto con l’interesse della Società o non congrue e che dette operazioni sono state illustrate nelle Relazioni sulla gestione e nelle Note integrative;
- ha rilevato che sono state impartite alle Società Controllate le disposizioni previste dall’art. 114, comma 2 del T.U.F;
- ha valutato l’adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, al fine di rappresentare correttamente i fatti di

gestione, sia attraverso le informazioni ottenute dai diretti responsabili e dalle relazioni periodiche predisposte dal responsabile del Controllo Interno sia mediante incontri con la Società di Revisione, con reciproco scambio di dati ed informazioni, ciò anche attraverso il Comitato per il Controllo Interno;

- con riferimento all’adeguatezza del sistema amministrativo contabile, i progetti di bilancio individuale e consolidato al 30 giugno 2008 sono stati redatti, in applicazione del D.Lgs. 38/2005, secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS in vigore, come stabilito dal Regolamento Comunitario n. 1606/2002 e tenendo conto della circolare della Banca d’Italia n. 262/2005. In proposito si segnala che il Consiglio di Sorveglianza, anche attraverso il CCI, ha espresso parere favorevole al documento approvato dal Consiglio di Gestione, per la mappatura delle procedure amministrative e contabili del gruppo previste dall’art. 154bis del TUF (introdotto dalla Legge 262/05). Tale attività ha costituito l’occasione per avviare una revisione di tutti i processi amministrativi di Mediobanca e del Gruppo utilizzando metodologie adottate dalla *best practice* Internazionale (PCAOB - protocollo *Public Company Accounting Oversight Board*, organo indipendente, istituito dal *Sarbanes Oxley Act del 2002*). Tale metodologia prevede una classificazione delle procedure in ordine di rilevanza, la loro formalizzazione con diagramma di flusso, l’individuazione per ciascuna procedura dei rischi e delle attività di controllo poste a presidio di ciascun rischio, con l’individuazione dei responsabili delle diverse fasi.

I bilanci sono accompagnati, ai sensi dell’art. 154bis del TUF e dell’art. 81-ter del regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche, da una attestazione del Consigliere Delegato e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

- ha riscontrato, tramite il CCI, l’inesistenza di aspetti rilevanti mediante contatti coi corrispondenti organi di controllo delle Società controllate;
- ha seguito l’attuazione di provvedimenti organizzativi connessi all’evoluzione dell’attività societaria;
- ha verificato l’indipendenza della Società di Revisione;
- ha rilevato l’inesistenza di pareri resi dalla Società di Revisione ai sensi di legge;
- ha riscontrato l’esistenza di ulteriori incarichi conferiti alla Società di Revisione aventi per oggetto prestazioni professionali connesse all’emissione di Comfort Letter, per € 75 mila;
- ha riscontrato l’esistenza di incarichi professionali a soggetti legati alla Società di Revisione da rapporti continuativi aventi per oggetto prestazioni professionali connesse al completamento dei servizi relativi all’ottimizzazione del processo di riconciliazione gestionale-contabile dell’area titoli e derivati nonché sull’assistenza alla predisposizione delle procedure di

amministrazione e controllo richieste dalla L. 262/05 (dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), per un corrispettivo complessivo di € 561 mila; tali servizi non sono pregiudizievoli dell'indipendenza della Società di Revisione;

- ha esaminato le denunce ai sensi dell' art. 2408 c.c. presentate dai Soci Fabris e Rimbotti nel corso dell'Assemblea di Mediobanca del 27 ottobre 2007.

Il socio Fabris ha chiesto al Consiglio di Sorveglianza di verificare la legittimità del voto espresso da Mediobanca nell'Assemblea Straordinaria dei Soci di Assicurazioni Generali S.p.A. del 29 giugno 2007 che ha approvato alcune modifiche dello Statuto Sociale di adeguamento alla Legge 262/05 (c.d. "Legge per la tutela del Risparmio") ed in particolare quelle aventi ad oggetto le modalità di elezione del Consiglio di Amministrazione (articolo 31) e del Collegio Sindacale (articolo 40), prevedendo per entrambi il diritto del Consiglio di Amministrazione di presentare una propria lista di candidati. Il socio ritiene illegittimo tale voto alla luce della recente sentenza della I^a Sezione Civile della Corte di Cassazione (n.19160/2007) che ha dichiarato l'illegittimità di un'analogia disposizione statutaria di una Società per Azioni contenente la previsione del diritto del consiglio di amministrazione di presentare una lista di candidati all'elezione del collegio sindacale, ritenendola contraria all'art. 148, 2° comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in quanto non assicurerebbe la presenza di membri votati dalla minoranza. In merito il Consiglio di Sorveglianza, attraverso il CCI, in primo luogo osserva che la richiamata sentenza della Cassazione è stata depositata il 13 settembre 2007 ossia quasi tre mesi dopo l'Assemblea di Generali nel corso della quale sono state adottate le suddette modifiche statutarie. Nota che la sentenza è riferita ad un quadro normativo antecedente alla L. 262/05 che, come noto, ha introdotto un meccanismo di tutela delle minoranze che comunque garantisce l'elezione del Presidente nel Collegio sindacale alla lista espressa dalla minoranza. Tutto ciò premesso, ritenuta la denuncia del socio relativa ad una delibera assunta dall'Assemblea di Generali, non ha ritenuto necessario procedere ad ulteriori indagini.

Il socio Rimbotti ha presentato al Consiglio di Sorveglianza di Mediobanca una denuncia *ex art. 2408 c.c.* segnalando la censurabilità della richiesta da parte della Banca Popolare di Lodi, depositaria delle azioni Mediobanca di proprietà del socio, di una commissione di Euro 7,75 per l'emissione della certificazione di partecipazione all'Assemblea. Il Consiglio di Sorveglianza ha ritenuto di non dare seguito alla denuncia del socio essendo Mediobanca estranea al rapporto tra questi ed il proprio intermediario;

- ha vigilato sull'osservanza da parte della Società della legge, dello Statuto e dell'atto costitutivo;
- non risultano pervenuti esposti con segnalazioni di anomalie e/o irregolarità;

- i compiti di controllo sulla contabilità e sui bilanci, consolidato e individuale, a norma del T.U.F., sono affidati alla Società di Revisione *Reconta Ernst & Young* S.p.A. alle cui Relazioni si fa rinvio;
- la relazione annuale sulla *Corporate Governance* dell'Istituto, redatta ai sensi delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., illustra l'attuale sistema dualistico di amministrazione e controllo di Mediobanca.

Si condivide la proposta di destinazione dell'utile e di distribuzione del dividendo presentata dal Consiglio di Gestione e sottoposta alla Vostra approvazione.

Milano, 7 ottobre 2008

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Allegato alla Relazione predisposta ai sensi dell'art. 153 del D.lgs n. 58/98
ELENCO DEGLI INCARICHI DEI CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA
(ai sensi dell'ex art. 148 bis D.lgs n. 58/98 e dell'art. 144 quinquiesdecies del regolamento Consob - Schema 4)

Nome e Cognome	Denominazione sociale della Società	Tipologia dell'incarico	Scadenza dell'incarico ⁽¹⁾	Numero incarichi ricoperti in emittenti	Totale Numero incarichi ricoperti
Cesare GERONZI	Mediobanca S.p.A. Istituto Enciclopedia Italiana Treccani S.p.A.	Presidente CdS Vice Presidente del CdA	30 giugno 2010 31 dicembre 2010	1	2
Dieter RAMPL	Mediobanca S.p.A. Unicredit S.p.A.	Vice Presidente CdS Presidente del CdA	30 giugno 2010 31 dicembre 2008	2	2
Jean AZEMA	Mediobanca S.p.A.	Consigliere	30 giugno 2010	1	1
Tarak BEN AMMAR	Mediobanca S.p.A. Telecom Italia S.p.A. Eagle Pictures S.p.A. Europa Network S.r.l. Europa TV S.p.A. Holland Coordinator & Service Company Italia S.p.A. Imperium S.p.A. La Centrale Finanziaria Generale S.p.A. Luxvide Finanz. per Iniziative audiovisive e Telematiche S.p.A. Prima TV S.p.A. Quinta Communications Italia Srl	Consigliere di Sorveglianza Consigliere Presidente del CdA Amministratore Presidente del CdA Presidente del CdA Presidente del CdA Presidente del CdA Vice Presidente del CdA Consigliere Presidente del CdA Amministratore	30 giugno 2010 31 dicembre 2010 31 dicembre 2009 Fino a revoca 31 dicembre 2010 31 dicembre 2010 31 dicembre 2009 31 dicembre 2010 31 dicembre 2008 31 dicembre 2011 Fino a revoca	2	11
Gilberto BENETTON	Mediobanca S.p.A. Allianz S.p.A. Asolo Golf Club Srl Atlantia S.p.A. Autogrill S.p.A. Benetton Group S.p.A. Edizione Holding S.p.A. Immobiliare Marca Srl Pirelli & C. S.p.A. Ragione Soc. Accomandita per Az. di G. Benetton & C. REGIA S.r.l. Sintonia S.p.A. Verde Sport S.p.A.	Consigliere di Sorveglianza Consigliere Presidente del CdA Consigliere Presidente del CdA Consigliere Presidente del CdA Amministratore Unico Consigliere Accomandatario di Sapa Amministratore Unico Presidente del CdA Presidente del CdA	30 giugno 2010 31 dicembre 2008 Fino a revoca 31 dicembre 2008 31 dicembre 2010 31 dicembre 2009 31 dicembre 2010 A tempo indeterminato 31 dicembre 2010 A tempo indeterminato A tempo indeterminato 31 dicembre 2009 31 dicembre 2010	5	13
Antoine BERNHEIM	Mediobanca S.p.A. Alleanza Assicurazioni S.p.A. Assicurazioni Generali S.p.A. Intesa SanPaolo S.p.A.	Consigliere di Sorveglianza Consigliere Presidente del CdA Vice Presidente del CdA	30 giugno 2010 31 dicembre 2009 31 dicembre 2009 31 dicembre 2009	4	4

(1) La data di scadenza indicata è quella relativa alla data di chiusura dell'ultimo esercizio del mandato. L'effettiva scadenza è l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio riferito a detto ultimo esercizio.

Nome e Cognome	Denominazione sociale della Società	Tipologia dell'incarico	Scadenza dell'incarico ⁽¹⁾	Numero incarichi ricoperti in emittenti	Totale Numero incarichi ricoperti
Roberto BERTAZZONI	Mediobanca S.p.A. Smeg S.p.A. Erfin - Eridano Finanziaria S.p.A. RCS MediaGroup S.p.A. Unicredit Banca S.p.A. Unicredit Servizi Retail Uno S.p.A.	Consigliere di Sorveglianza Presidente del CdA Presidente del CdA Consigliere Consigliere Consigliere	30 giugno 2010 31 dicembre 2008 31 dicembre 2010 31 dicembre 2008 31 dicembre 2008 31 dicembre 2008	2	6
Vincent BOLLORE'	Mediobanca S.p.A.	Consigliere di Sorveglianza	30 giugno 2010	1	1
Angelo CASO'	Mediobanca S.p.A. Alchera S.p.A. Barclays Private Equity S.p.A. Benetton Group S.p.A. Bracco Imaging S.p.A. Bracco S.p.A. Fiditalia S.p.A. Indesit Company S.p.A. Osvaldo S.r.l. Ragione Soc. Accomandita per Az. di Gilberto Benetton & C. Ricerca S.p.A. Sintonia S.p.A. Tre Laghi S.p.A. Vestar Capital Partners Italia S.r.l. Vittoria Assicurazioni S.p.A.	Consigliere di Sorveglianza Presidente Coll. Sindacale Sindaco Effettivo Presidente Coll. Sindacale Presidente Coll. Sindacale Presidente Coll. Sindacale Presidente Coll. Sindacale Presidente Coll. Sindacale Presidente CdA Presidente Coll. Sindacale Presidente Coll. Sindacale Presidente Coll. Sindacale Consigliere Presidente Coll. Sindacale Presidente Coll. Sindacale	30 giugno 2010 31 dicembre 2010 31 dicembre 2009 31 dicembre 2010 31 dicembre 2009 31 dicembre 2010 31 dicembre 2010 31 dicembre 2010 Indeterminata 31 dicembre 2010 31 dicembre 2010 31 dicembre 2009 31 dicembre 2010 31 dicembre 2009 31 dicembre 2009	4	15
Giancarlo CERUTTI	Mediobanca S.p.A. A.S. Junior L. Pallacanestro S.r.l. Cerfin S.p.A. Cerutti Giancarlo e Cerutti Mariella S.S. Componenti Grafici S.r.l. Flexotecnica S.p.A. Il Sole 24 Ore S.p.A. Immobiliare PalazzoTreville S.p.A. Officine Meccaniche Giovanni Cerutti S.p.A. Toro Assicurazioni S.p.A.	Consigliere di Sorveglianza Presidente del CdA Amministratore Delegato Socio Amministratore Amministratore Delegato Presidente del CdA Presidente del CdA Consigliere Amministratore Delegato Consigliere	30 giugno 2010 30 giugno 2009 31 dicembre 2008 Durata illimitata 31 dicembre 2010 31 dicembre 2009 31 dicembre 2009 31 dicembre 2008 31 dicembre 2009 31 dicembre 2008	2	10
Francesco DENOZZA	Mediobanca S.p.A.	Consigliere di Sorveglianza	30 giugno 2010	1	1
Ennio DORIS	Mediobanca S.p.A. Banca Esperia S.p.A. Banca Mediolanum S.p.A. Fin.Prog. Italia Soc. in Accomandita per Az. di E. Doris & C. Mediolanum S.p.A. Safilo S.p.A. Safilo Group S.p.A.	Consigliere di Sorveglianza Consigliere Presidente del CdA Accomandatario Amministratore Delegato Consigliere Consigliere	30 giugno 2010 31 dicembre 2008 31 dicembre 2008 Durata illimitata 31 dicembre 2010 31 dicembre 2008 31 dicembre 2010	3	7

(1) La data di scadenza indicata è quella relativa alla data di chiusura dell'ultimo esercizio del mandato. L'effettiva scadenza è l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio riferito a detto ultimo esercizio.

Nome e Cognome	Denominazione sociale della Società	Tipologia dell'incarico	Scadenza dell'incarico ⁽¹⁾	Numero incarichi ricoperti in emittenti	Totale Numero incarichi ricoperti
Pietro FERRERO	Mediobanca S.p.A. Allianz S.p.A. Ferrero S.p.A. Italcementi S.p.A.	Consigliere di Sorveglianza Consigliere Presidente del CdA Consigliere	30 giugno 2010 31 dicembre 2008 31 agosto 2008 31 dicembre 2009	2	4
Jonella LIGRESTI	Mediobanca S.p.A. Milano Assicurazioni S.p.A. Finadin S.p.A. Fondiaria Sai S.p.A. Gilli Srl Italmobiliare S.p.A. Premafin Finanziaria S.p.A. RCS MediaGroup S.p.A. Sai Holding S.p.A.	Consigliere di Sorveglianza Consigliere Consigliere Presidente del CdA Vice Presidente del CdA Consigliere Vice Presidente del CdA Consigliere Presidente del CdA	30 giugno 2010 31 dicembre 2010 31 dicembre 2008 31 dicembre 2008 31 dicembre 2008 31 dicembre 2010 31 dicembre 2009 31 dicembre 2008 31 dicembre 2009	6	9
Fabrizio PALENZONA	Mediobanca S.p.A. ADR S.p.A. AISCAT Servizi S.r.l. Aviva Italia S.p.A. F.A.I. Service Società Coop Omnia FAI Soc. Cooperativa a Resp. Limitata Unicredit S.p.A.	Consigliere di Sorveglianza Presidente del CdA Presidente del CdA Presidente del CdA Amministratore Delegato Consigliere Vice Presidente del CdA	30 giugno 2010 31 dicembre 2009 31 dicembre 2007 31 dicembre 2008 31 dicembre 2010 31 dicembre 2008 31 dicembre 2008	2	7
Eugenio PINTO	Mediobanca S.p.A. Alleanza Assicurazioni S.p.A. Anas S.p.A. Ansaldo StS S.p.A. Bulgari S.p.A. Gemina S.p.A. SOFID S.p.A. STOGIT S.p.A.	Consigliere di Sorveglianza Sindaco Effettivo Consigliere Consigliere Presidente Coll. Sindacale Consigliere Presidente Coll. Sindacale Presidente Coll. Sindacale	30 giugno 2010 31 dicembre 2010 31 dicembre 2008 31 dicembre 2010 31 dicembre 2010 31 dicembre 2009 31 dicembre 2008 31 dicembre 2009	5	8
Eric STRUTZ	Mediobanca S.p.A.	Consigliere di Sorveglianza	30 giugno 2010	1	1
Marco TRONCHETTI PROVERA	Mediobanca S.p.A. Camfin S.p.A. F.C. Internazionale Milano S.p.A. G.P.I. S.p.A. Marco Tronchetti Provera & C. Soc. Acc. per Azioni PIRELLI & C. AMBIENTE S.p.A. PIRELLI & ECO TECHNOLOGY S.p.A. PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A. PIRELLI & C. S.p.A. PIRELLI LABS S.p.A. PIRELLI TYRE S.p.A.	Consigliere di Sorveglianza Presidente del CdA Consigliere Presidente del CdA Accomandatario Consigliere Presidente del CdA Presidente del CdA Presidente del CdA Presidente del CdA Presidente del CdA	30 giugno 2010 31 dicembre 2010 30 giugno 2008 31 dicembre 2010 Durata illimitata 31 dicembre 2009 31 dicembre 2009 31 dicembre 2009 31 dicembre 2010 31 dicembre 2009 31 dicembre 2010	4	11

(1) La data di scadenza indicata è quella relativa alla data di chiusura dell'ultimo esercizio del mandato. L'effettiva scadenza è l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio riferito a detto ultimo esercizio.

Nome e Cognome	Denominazione sociale della Società	Tipologia dell'incarico	Scadenza dell'incarico ⁽¹⁾	Numero incarichi ricoperti in emittenti	Totale Numero incarichi ricoperti
Gabriele VILLA	Mediobanca S.p.A.	Consigliere di Sorveglianza	30 giugno 2010	2	10
	Calcestruzzi S.p.A.	Vice Presidente del CdA	31 dicembre 2010		
	Credito Artigiano S.p.A.	Presidente Coll. Sindacale	31 dicembre 2009		
	Banca Fineco S.p.A.	Sindaco Effettivo	31 dicembre 2010		
	Immobiliare Cinca S.r.l.	Amministratore Unico	Fino a revoca		
	Immobiliare Delvin S.r.l.	Amministratore Unico	Fino a revoca		
	Otis S.r.l.	Sindaco Effettivo	30 novembre 2009		
	Otis Servizi S.r.l.	Presidente Coll.Sindacale	30 novembre 2008		
	SO.FI.GE. S.p.A.	Sindaco Effettivo	31 dicembre 2009		
UBI Fiduciaria S.p.A.	Consigliere	31 dicembre 2008			
Luigi ZUNINO	Mediobanca S.p.A.	Consigliere di Sorveglianza	30 giugno 2010	2	18
	Immobiliare Cascina Rubina S.r.l.	Presidente del CdA	31 dicembre 2008		
	Mariner S.r.l.	Presidente del CdA	31 dicembre 2008		
	Milano Santa Giulia S.p.A.	Consigliere	31 dicembre 2008		
	MSG Residenze S.r.l.	Presidente del CdA	31 dicembre 2008		
	Nuova Parva S.p.A.	Presidente del CdA	31 dicembre 2008		
	Programma Sviluppo S.r.l.	Presidente del CdA	31 dicembre 2008		
	RI. Estate S.p.A.	Presidente del CdA	31 dicembre 2008		
	RI. Investimenti S.r.l.	Presidente del CdA	31 dicembre 2008		
	RI. Rental S.p.A.	Presidente del CdA	31 dicembre 2008		
	Risanamento S.p.A.	Presidente del CdA	31 dicembre 2008		
	SAGIM S.r.l. Soc. Agricola	Presidente del CdA	31 dicembre 2008		
	S.C. 1 S.r.l.	Presidente del CdA	31 dicembre 2008		
	S.C. 3 S.r.l.	Presidente del CdA	31 dicembre 2008		
	Sviluppo Urbe S.r.l.	Presidente del CdA	Durata illimitata		
	TRADIM S.p.A.	Presidente del CdA	31 dicembre 2008		
	TRADITAL S.p.A.	Presidente del CdA	31 dicembre 2008		
	ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA S.p.A.	Presidente del CdA	31 dicembre 2009		

(1) La data di scadenza indicata è quella relativa alla data di chiusura dell'ultimo esercizio del mandato. L'effettiva scadenza è l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio riferito a detto ultimo esercizio.

Milano, 7 ottobre 2008

Parte ordinaria

1. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio al 30 giugno 2008 e distribuzione del dividendo

Signori Azionisti,

l'esercizio si è chiuso con un utile netto di € 622.578.661,89 da destinare per:

€	95.750,00	alla <i>Riserva legale</i> , che ammonterebbe così a 82 milioni, pari al 20% del capitale;
€	89.446.729,64	alla <i>Riserva statutaria</i> ;
€	533.036.182,25	Quale dividendo € 0,65 a ciascuna delle n. 820.055.665 azioni aventi diritto, fermo restando che l'eventuale importo non distribuito perché di competenza di azioni proprie sarà attribuito alla <i>Riserva statutaria</i> .

Vi proponiamo pertanto la seguente distribuzione dell'Utile:

Utile netto d'esercizio	€	622.578.661,89
Alla <i>Riserva legale</i>	€	95.750,00
Alla <i>Riserva statutaria</i>	€	89.446.729,64
Utile residuo	€	<u>533.036.182,25</u>
Dividendo di € 0,65 a n. 820.055.665 azioni	€	<u><u>533.036.182,25</u></u>

Il dividendo di € 0,65 per azione verrà messo in pagamento dal prossimo 27 novembre (data stacco 24 novembre).

2. Eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 2409 duodecies, 7° comma, c.c.

ha lasciato la carica di Consigliere Carlo PESENTI: a lui rivolgiamo un affettuoso ringraziamento per il prezioso sostegno fornito ai lavori del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Sorveglianza. Siete pertanto invitati a procedere alla reintegrazione del Consiglio di Sorveglianza.

Milano, 18 settembre 2008

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Parte straordinaria

Adozione di uno statuto sociale basato sul c.d. “modello tradizionale”

Le banche sono tenute a presentare alla Banca d'Italia entro il prossimo giugno il progetto di governo societario, nell'ambito del quale assume priorità l'indicazione del sistema di amministrazione e controllo prescelto.

Il Consiglio di Sorveglianza del 30 luglio scorso, successivo al Patto di Sindacato, ha preso atto di talune criticità emerse in ordine al funzionamento del sistema dualistico e della conseguente necessità di rivedere il sistema di *governance* e quindi dell'opportunità di valutare l'adozione del sistema tradizionale; ha pertanto deliberato di mettere a punto, sentito il management, il progetto di *governance* dell'Istituto nella configurazione più idonea ad assicurare la miglior efficienza della gestione ed efficacia dei controlli, il soddisfacimento degli interessi dell'azionariato e la piena valorizzazione del management.

In tale quadro è maturata la proposta dell'adozione del c.d. sistema tradizionale di *governance*, basato sulla presenza di un Consiglio di Amministrazione e di un Collegio sindacale entrambi nominati dall'Assemblea dei Soci. Il sistema tradizionale di *governance* viene tuttavia proposto, nel testo di statuto che si sottopone all'Assemblea, con significativi spazi ed accenti innovativi rispetto sia al sistema di governo di Mediobanca ante dualistico, sia alla prassi più diffusa.

Il sistema di *governance* che si propone va pertanto interpretato come una evoluzione che fa proprie positive indicazioni e principi insiti nell'esperienza di Mediobanca col sistema dualistico, superandone, nel contempo, alcune problematiche applicative.

In particolare, lo statuto proposto contempla la presenza di una significativa quota di “*executives*” nel Consiglio di Amministrazione ed un sistema basato su ampie deleghe per la gestione corrente al Comitato Esecutivo (formato in maggioranza da “*executives*”) ed all'Amministratore Delegato. Il che comporta, in continuità con il sistema dualistico, la valorizzazione della professionalità del management e l'autonomia rispetto a posizioni di potenziale conflitto di interessi dei soci. Nel contempo, il testo riserva al Consiglio di Amministrazione, le tradizionali competenze non delegabili in base alla normativa primaria (approvazione del progetto di bilancio, aumenti di capitale ex art. 2443 c.c., ecc.) e secondaria (decisioni concernenti le linee strategiche e i piani industriali e finanziari, l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo, la nomina del Direttore Generale, ecc.). Conseguentemente le funzioni di supervisione

strategica e di gestione trovano una chiara ed equilibrata collocazione, superandosi profili di incertezza sulle competenze rispettive degli organi del sistema dualistico in ordine alle valutazioni e decisioni strategiche.

La circostanza che gli organi cui è affidata la gestione corrente agiscano su delega dell'organo collegiale di supervisione strategica cui essi stessi partecipano e riferiscono, agevola i flussi informativi ed il reciproco raccordo, superando la necessità di complesse e spesso ridondanti procedure a livello informativo, cui l'esperienza della collocazione in due organi distinti della funzione di supervisione e di gestione tipica del sistema dualistico ha talvolta dato luogo.

La molteplicità delle attività svolte dal Gruppo bancario che fa capo a Mediobanca può inoltre rendere opportuna anche la nomina di un Direttore generale.

La netta previsione statutaria delle competenze del Consiglio di Amministrazione e dei vari organi delegati ed il loro articolarsi assicura l'unicità della conduzione della Banca e del Gruppo, evitando i problemi di raccordo e concerto tra organi che il sistema dualistico può presentare e la necessità delle relative e pure complesse procedure, a tutto vantaggio della speditezza dell'attività di guida della Banca e del Gruppo.

L'attribuzione ad un organo distinto – rappresentato dal Collegio sindacale – della funzione di controllo, introduce infine una più chiara distinzione di tale funzione rispetto a quella di supervisione strategica, contribuendo così ad una più precisa differenziazione dei profili di responsabilità di coloro ai quali sono affidate le due funzioni.

In particolare lo Statuto che viene sottoposto alla Vostra approvazione prevede:

Il Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea con il voto di lista secondo le disposizioni vigenti, sarà composto da un massimo di ventitré consiglieri, di cui uno riservato alla minoranza. Dei consiglieri nominati, cinque devono essere dirigenti da almeno tre anni del Gruppo Bancario Mediobanca, tre Consiglieri devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma terzo, del D.Lgs. 58/98 e due (che possono coincidere con quelli muniti dei sopra citati requisiti di indipendenza) devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana.

La gestione degli affari sociali spetterà al Consiglio di Amministrazione che la eserciterà avvalendosi del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato.

Al Consiglio di Amministrazione sarà riservata l'approvazione dei piani industriali e finanziari, dei progetti di bilancio di esercizio e consolidato, delle situazioni infrannuali, del budget, delle proposte da sottoporre all'Assemblea dei soci, dei regolamenti interni. Delibererà altresì in ordine alla movimentazione, per quote superiori al 15% del possesso risultante all'inizio di ciascun esercizio, delle partecipazioni in Assicurazioni Generali, RCS MediaGroup e Telco, all'assunzione o cessione di partecipazioni che comportino la variazione del perimetro del Gruppo Bancario di importo superiore a 500 milioni o comunque di partecipazioni di importo superiore a 750 milioni. Inoltre nominerà e revocherà il Comitato Esecutivo, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità.

Il Consiglio delibera di norma su proposta del Comitato Esecutivo o dell'Amministratore Delegato, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti mentre è previsto il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica nelle delibere di nomina del Comitato Esecutivo, dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale. La medesima maggioranza è richiesta ove il Consiglio intenda avocare a sé delibere relative ad operazioni che ricadano nelle competenze degli organi delegati.

Il Consiglio costituirà nel proprio ambito tre Comitati:

- un *Comitato per il Controllo interno*, composto da tre consiglieri indipendenti, con funzioni consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi, sull'assetto informatico contabile;
- un *Comitato per le Remunerazioni*, composto da sette componenti non esecutivi dei quali la maggior parte indipendenti, con funzioni consultive ed istruttorie per la determinazione dei compensi degli amministratori investiti di particolari cariche e del Direttore Generale e che si esprimerà altresì sulle politiche di remunerazione e di fidelizzazione relative al personale del Gruppo;
- un *Comitato Nomine*, composto da sei membri del quale fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente del Comitato Esecutivo e l'Amministratore Delegato che, su proposta dell'Amministratore Delegato sentito il Presidente, adotterà le determinazioni da assumere nelle assemblee delle partecipazioni strategiche/permanenti dell'Istituto in merito alla nomina degli organi sociali. Il Comitato avrà inoltre funzioni istruttorie per le proposte per la presentazione delle liste del Consiglio di Amministrazione, per la nomina del Comitato Esecutivo, dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale.

Il **Presidente** del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri amministratori esecutivi.

Il **Comitato Esecutivo** è composto da nove componenti di cui fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i cinque Consiglieri dirigenti del Gruppo Mediobanca. Al Comitato Esecutivo - che elegge tra i propri componenti un Vice Presidente Vicario - è delegata la gestione corrente della Banca, ferme restando le competenze riservate al Consiglio di Amministrazione. In particolare il Comitato cura l'andamento della gestione, delibera sull'erogazione del credito e sulla movimentazione delle partecipazioni in Assicurazioni Generali, RCS MediaGroup e Telco e delle altre partecipazioni per importi e quote non eccedenti quelli rientranti nelle competenze esclusive del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

All'**Amministratore Delegato**, scelto tra i consiglieri dirigenti del Gruppo Mediobanca, sarà affidata la responsabilità dell'esecutivo, la gestione del personale, l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, i poteri di proposta nei confronti di questi ultimi, con particolare riferimento agli indirizzi di gestione, alle proposte di piani strategici e di budget, al progetto di bilancio e alle situazioni periodiche.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un **Direttore Generale** stabilendone i poteri.

Il **Collegio Sindacale**, composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo funzionamento. Anche la nomina del Collegio Sindacale viene effettuata sulla base di liste presentate da azionisti che rappresentino una quota del capitale almeno pari a quella indicata dalle disposizioni regolamentari pro-tempore vigenti (ad oggi l'1%). Il meccanismo di nomina prevede che il Presidente del Collegio sia tratto dalla lista di minoranza.

Le variazioni concernenti la reintroduzione del modello tradizionale nel rispetto della normativa vigente riguardano gli artt. 12-18 (relativi al Consiglio di Sorveglianza) e gli artt. 19-25 (relativi al Consiglio di Gestione e alla Direzione) che vengono sostituiti con i nuovi artt.12-25 (relativi alle competenze assembleari in materia di compensi, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo, all'Amministratore Delegato ed all Direttore Generale) e l'inserimento dei nuovi

art. 28 e 29 (che prevedono il Collegio Sindacale) e la conseguente rinumerazione degli artt. da 28-32 che diventano gli artt. 30-34. Conseguentemente vengono apportate delle modifiche di raccordo alla nuova governance ed in particolare all'art. 4, quinto, sesto e settimo comma; all'art. 6, primo, secondo e terzo comma; all'art. 9, primo comma; all'art. 10, secondo comma; all'art. 26; all'art. 27; all'art. 30 (rinumerato 32); all'art. 31 (rinumerato 33).

Si fa presente che la proposta di adozione del nuovo statuto è subordinata all'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza e che l'efficacia del nuovo statuto, ove approvato dall'Assemblea, avrà decorrenza con l'iscrizione della delibera presso il Registro delle Imprese.

Vi invitiamo pertanto ad assumere la seguente delibera:

“L'Assemblea straordinaria degli azionisti di MEDIOBANCA:

– udita la Relazione del Consiglio di Gestione

delibera:

con efficacia dall'iscrizione della presente delibera presso il Registro delle Imprese:

1. di modificare l'art. 4, quinto, sesto e settimo comma; l'art. 6, primo, secondo e terzo comma; l'art. 9, primo comma; l'art. 10, secondo comma, e la rubrica del TITOLO II - Del capitale sociale e delle azioni; di inserire nel nuovo TITOLO IV – Dell'Amministrazione, l'art. 25 (Capo IV - Del Direttore Generale), l'art. 26 (Capo V - Del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) e l'art. 27 (Capo VI - Della rappresentanza sociale); di aggiungere al TITOLO III un nuovo art. 12 (in materia di compensi dei Consiglieri e di determinazione delle politiche di remunerazione) ed al TITOLO IV un nuovo art. 13 (che individua gli organi competenti per la gestione degli affari sociali); di sostituire il TITOLO IV - Del Consiglio di Sorveglianza (artt. 12-18) con il nuovo TITOLO IV - Dell'Amministrazione e precisamente con il Capo I - Del Consiglio di Amministrazione (artt. 14-20), con il Capo II - Del Comitato Esecutivo (artt. 21-23), con il Capo III - Dell'Amministratore Delegato (art. 24) nonché il TITOLO V - Del Consiglio di Gestione (artt. 19-24) con il TITOLO V - Del Collegio Sindacale (artt. 28-29); di rinumerare gli artt. da 28 a 32 che assumono ora la seguente numerazione: art 30 (TITOLO VI - Del Controllo Contabile); art 31 e, con alcune modifiche di raccordo, art. 32 ed art. 33 (TITOLO VII - Dell'esercizio sociale e del bilancio); art. 34

(TITOLO VIII - Della liquidazione della Società), adottando il nuovo testo di statuto sociale di seguito riportato:

STATUTO SOCIALE

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

TITOLO I

TITOLO I

Costituzione, sede, durata e oggetto della società

Costituzione, sede, durata e oggetto della società

Art. 1

Art. 1

È costituita una Società per Azioni, denominata “Mediobanca - Banca di Credito Finanziario” Società per Azioni ed in forma abbreviata “Mediobanca” S.p.A.

È costituita una Società per Azioni, denominata “Mediobanca - Banca di Credito Finanziario” Società per Azioni ed in forma abbreviata “Mediobanca” S.p.A.

Essa ha la propria sede in Milano, piazzetta Enrico Cuccia, 1.

Essa ha la propria sede in Milano, piazzetta Enrico Cuccia, 1.

Art. 2

Art. 2

La durata della Società è fissata sino al 30 giugno 2050.

La durata della Società è fissata sino al 30 giugno 2050.

Art. 3

Art. 3

Oggetto della Società è la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle forme consentite, con speciale riguardo al finanziamento a medio e lungo termine delle imprese.

Oggetto della Società è la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle forme consentite, con speciale riguardo al finanziamento a medio e lungo termine delle imprese.

Nell'osservanza delle disposizioni vigenti, la società può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, di intermediazione, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

Nell'osservanza delle disposizioni vigenti, la società può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, di intermediazione, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società, nella sua qualità di capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, ai sensi dell'art. 61, comma 4 del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.

La Società, nella sua qualità di capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, ai sensi dell'art. 61, comma 4 del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.

TITOLO II

TITOLO II

Del capitale sociale, delle azioni e delle obbligazioni

Del capitale sociale e delle azioni

Art. 4

Art. 4

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di 410.027.832,50 euro, rappresentato da n. 820.055.665 azioni da nominali 0,50 euro cadauna.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di 410.027.832,50 euro, rappresentato da n. 820.055.665 azioni da nominali 0,50 euro cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato secondo le disposizioni di legge, anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, nel rispetto delle condizioni e della procedura ivi previste.

Il capitale sociale può essere aumentato secondo le disposizioni di legge, anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, nel rispetto delle condizioni e della procedura ivi previste.

Le azioni sono nominative.

Le azioni sono nominative.

L'Assemblea straordinaria del 30 luglio 2001 ha integrato la delibera dell'Assemblea straordinaria del 28 ottobre 2000 concernente l'aumento di capitale riservato a dipendenti del Gruppo bancario mediante emissione di massime n. 13 milioni di azioni ordinarie aventi il valore nominale unitario espresso in euro pari a 0,50 aumentandone l'importo a massimi 25 milioni di euro mediante emissione di massime n. 50 milioni di azioni ordinarie da nominali 0,50 euro ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2015 a dipendenti del Gruppo bancario con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile. Di queste numero 50 milioni di azioni sono state sottoscritte numero 37.819.250 nuove azioni.

Per le combinate risultanze delle delibere delle Assemblee straordinarie del 25 giugno 2004 e del 28 ottobre 2004 il capitale è stato aumentato, per un importo di massimi 7,5 milioni di euro, mediante emissione di massime n. 15 milioni di azioni ordinarie di valore nominale pari a euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2020 ai sensi dell'art. 2441, ottavo e quinto comma, del codice civile:

- a dipendenti del Gruppo Mediobanca, per massime n. 11 milioni di azioni;
- ad Amministratori della Banca, ora Consiglieri di Gestione, investiti di particolari cariche, per massime n. 4 milioni di azioni (ora residue in 2,5 milioni).

È attribuita al Consiglio di Gestione la facoltà, previa approvazione, di volta in volta, del Consiglio di Sorveglianza a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte, entro il 27 giugno 2012, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 100 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 200 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da offrire in opzione o assegnare agli azionisti e conseguentemente, la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso il sovrapprezzo e il godimento nonché l'eventuale destinazione al servizio di warrant delle emittende azioni nonché la facoltà, a' sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, di emettere, in una o più volte, entro il 27 giugno 2012, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di nominali 2 miliardi di euro, da offrire in opzione agli azionisti, stabilendosi che l'esercizio delle predette deleghe non potrà in alcun modo comportare l'emissione di un numero complessivo di azioni superiore a 200 milioni.

È attribuita al Consiglio di Gestione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, previa approvazione, di volta in volta, del Consiglio di Sorveglianza, in una o più volte, entro il 27 giugno 2012, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite

L'Assemblea straordinaria del 30 luglio 2001 ha integrato la delibera dell'Assemblea straordinaria del 28 ottobre 2000 concernente l'aumento di capitale riservato a dipendenti del Gruppo bancario mediante emissione di massime n. 13 milioni di azioni ordinarie aventi il valore nominale unitario espresso in euro pari a 0,50 aumentandone l'importo a massimi 25 milioni di euro mediante emissione di massime n. 50 milioni di azioni ordinarie da nominali 0,50 euro ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2015 a dipendenti del Gruppo bancario con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile. Di queste numero 50 milioni di azioni sono state sottoscritte numero 37.819.250 nuove azioni.

Per le combinate risultanze delle delibere delle Assemblee straordinarie del 25 giugno 2004 e del 28 ottobre 2004 il capitale è stato aumentato, per un importo di massimi 7,5 milioni di euro, mediante emissione di massime n. 15 milioni di azioni ordinarie di valore nominale pari a euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2020 ai sensi dell'art. 2441, ottavo e quinto comma, del codice civile:

- a dipendenti del Gruppo Mediobanca, per massime n. 11 milioni di azioni;
- ad Amministratori della Banca, ~~ora Consiglieri di Gestione~~, investiti di particolari cariche, per massime n. 4 milioni di azioni (ora residue in 2,5 milioni).

È attribuita al Consiglio di **Amministrazione** la facoltà, ~~previa approvazione, di volta in volta, del Consiglio di Sorveglianza~~ a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte, entro il 27 giugno 2012, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 100 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 200 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da offrire in opzione o assegnare agli azionisti e conseguentemente, la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso il sovrapprezzo e il godimento nonché l'eventuale destinazione al servizio di warrant delle emittende azioni nonché la facoltà, a' sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, di emettere, in una o più volte, entro il 27 giugno 2012, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di nominali 2 miliardi di euro, da offrire in opzione agli azionisti, stabilendosi che l'esercizio delle predette deleghe non potrà in alcun modo comportare l'emissione di un numero complessivo di azioni superiore a 200 milioni.

È attribuita al Consiglio di **Amministrazione** la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, ~~previa approvazione, di volta in volta, del Consiglio di Sorveglianza~~, in una o più volte, entro il 27 giugno 2012, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro

warrant, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste.

L'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2007 ha aumentato il capitale sociale per un importo di massimi 20 milioni di euro, mediante emissione di massime n. 40 milioni di azioni ordinarie di valore nominale pari a euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2022 ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile, a dipendenti del Gruppo Mediobanca.

TITOLO III

Delle Assemblee

Art. 5

Le Assemblee sono convocate in Milano o in altra località in Italia, designata nell'avviso di convocazione.

Art. 6

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa attribuite dal codice civile.

Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, sono nei limiti di legge riservate al Consiglio di Gestione.

Le formalità e i poteri di convocazione sono quelli di legge.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda e per la terza convocazione. In difetto si applicano le norme di legge.

Art. 7

Il diritto di intervento e di voto in Assemblea è regolato dalla legge.

Possono intervenire all'Assemblea gli aventi diritto al voto sempre che:

- esibiscano copia della comunicazione che l'intermediario, a norma delle disposizioni vigenti, effettua alla società presso la sede legale;
- la suddetta comunicazione sia stata ricevuta dalla Società almeno due giorni non festivi precedenti la data fissata per la riunione.

anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste.

L'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2007 ha aumentato il capitale sociale per un importo di massimi 20 milioni di euro, mediante emissione di massime n. 40 milioni di azioni ordinarie di valore nominale pari a euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2022 ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile, a dipendenti del Gruppo Mediobanca.

TITOLO III

Delle Assemblee

Art. 5

Le Assemblee sono convocate in Milano o in altra località in Italia, designata nell'avviso di convocazione.

Art. 6

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. ~~o, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni.~~

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa attribuite **dalla vigente disciplina o dal presente statuto.**

Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, sono nei limiti di legge riservate al Consiglio di **Amministrazione.**

Le formalità e i poteri di convocazione sono quelli di legge.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda e per la terza convocazione. In difetto si applicano le norme di legge.

Art. 7

Il diritto di intervento e di voto in Assemblea è regolato dalla legge.

Possono intervenire all'Assemblea gli aventi diritto al voto sempre che:

- esibiscano copia della comunicazione che l'intermediario, a norma delle disposizioni vigenti, effettua alla società presso la sede legale;
- la suddetta comunicazione sia stata ricevuta dalla Società almeno due giorni non festivi precedenti la data fissata per la riunione.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

Art. 8

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 9

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in sua assenza, nell'ordine, dal Vice Presidente più anziano di età, dall'altro Vice Presidente, se nominato, ovvero dal Consigliere di Sorveglianza più anziano di età.

Il Presidente è assistito da un Segretario. Nei casi di cui all'art. 2375 del codice civile ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 10

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e per la validità delle loro deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge.

Per la nomina dei Consiglieri di Sorveglianza si applica l'art. 13.

Art. 11

Le deliberazioni sono prese validamente per alzata di mano, o con altra modalità, comunque palese, anche elettronica eventualmente proposta dal Presidente, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di legge e del presente Statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci, ancorché dissenzienti o assenti.

Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari

non spetta il diritto di recesso, relativamente a tutte o parte delle loro azioni.

I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

TITOLO IV

Del Consiglio di Sorveglianza

Art. 12

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di undici a un massimo di ventuno componenti,

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

Art. 8

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 9

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di **Amministrazione** o, in sua assenza, nell'ordine, dal Vice Presidente più anziano di età, dall'altro Vice Presidente, se nominato, ovvero dal Consigliere di ~~Sorveglianza~~ più anziano di età.

Il Presidente è assistito da un Segretario. Nei casi di cui all'art. 2375 del codice civile ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 10

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e per la validità delle loro deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge.

Per la nomina **del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applicano rispettivamente l'art. 14 e l'art. 28.**

Art. 11

Le deliberazioni sono prese validamente per alzata di mano, o con altra modalità, comunque palese, anche elettronica eventualmente proposta dal Presidente, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di legge e del presente Statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci, ancorché dissenzienti o assenti.

Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari

non spetta il diritto di recesso, relativamente a tutte o parte delle loro azioni.

I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

eliminato

nell'ambito dei quali l'Assemblea nomina il Presidente.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti, ivi inclusi quelli relativi al cumulo degli incarichi, per gli stessi espressamente previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Almeno tre Consiglieri sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Almeno quattro Consiglieri (che possono coincidere con quelli muniti dei requisiti di cui al comma precedente) devono possedere anche i requisiti di indipendenza per gli stessi espressamente previsti dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A.

Attività strettamente attinenti a quella della società si intendono quelle di cui all'art. 1 del Testo Unico Bancario, nonché la prestazione di servizi di investimento o la gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. n. 58 del 1998.

Art. 13

La nomina dei Consiglieri di Sorveglianza avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Ciascuna lista può essere presentata solo da tanti azionisti che rappresentino complessivamente almeno la percentuale di capitale sociale stabilita dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti e indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Al fine di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti devono contestualmente depositare presso la Sede sociale quanto necessario per la loro legittimazione all'intervento nell'Assemblea.

eliminato

Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere almeno due nominativi e comunque un numero non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di quindici giorni, è depositato – con le altre informazioni e dichiarazioni richieste dalla normativa pro tempore vigente – il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza uscenti sono rieleggibili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Consiglieri si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto due; dalla lista che è risultata seconda per il maggior numero di voti e che non sia stata presentata e votata da parte di soci collegati, ai sensi della vigente disciplina, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, due componenti. Nel caso siano votate più liste di minoranza sempre dotate delle caratteristiche del comma che precede, i voti di ciascuna sono divisi per uno e per due e risultano eletti i candidati che ottengono i maggiori quozienti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio. Qualora questa riguardi liste di minoranza, la votazione avverrà con le astensioni previste dal quindicesimo comma del presente articolo.

Se in base al procedimento anzidetto non risultassero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 12, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, tratti fra quelli che nella lista di maggioranza sono ultimi nell'ordine di elencazione, sostituendoli con i candidati muniti dei necessari requisiti, tratti dalla stessa lista in base all'ordine progressivo di elencazione. Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza semplice su proposta dei Soci presenti.

La presidenza del Consiglio di Sorveglianza spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Sorveglianza è tratto per intero dalla stessa. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al secondo comma sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci

che, in base in quanto stabilito dalla disciplina pro tempore vigente risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste fino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie previste dal primo comma sono ridotte alla metà.

Per la nomina di quei Consiglieri o del Presidente del Consiglio di Sorveglianza che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

In caso di cessazione anticipata dall'ufficio di un Consigliere eletto dalla lista di minoranza, subentrerà il candidato collocato successivamente nella lista cui apparteneva il Consigliere cessato. Questi durerà in carica fino all'Assemblea che dovrà provvedere senza indugio alla sostituzione del Consigliere cessato.

In caso di cessazione dall'ufficio del Presidente, la presidenza è assunta, fino all'Assemblea convocata per la sostituzione, dal Vice Presidente più anziano di età ovvero dall'altro Vice Presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età.

Non si procede alla votazione per liste nelle Assemblee che devono provvedere alle nomine dei Consiglieri necessarie per le integrazioni del Consiglio di Sorveglianza a seguito della cessazione dall'ufficio di singoli Consiglieri o del Presidente. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa provvedendo, se del caso, anche alla nomina del Presidente. Se il Consigliere da sostituire era stato tratto dalla lista della minoranza, l'Assemblea delibera con l'astensione: a) dell'azionista e degli azionisti appartenenti al medesimo gruppo che siano in possesso della maggioranza relativa dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea; b) degli azionisti che partecipino ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 avente ad oggetto azioni che attribuiscono la maggioranza relativa dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea; questo obbligo di astensione si estende a tutti i soggetti appartenenti al medesimo gruppo di ciascun obbligato.

Ai fini del presente articolo il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti non aventi forma societaria, nei casi previsti dall'art. 93 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Sono comunque fatte salve diverse ed ulteriori disposizioni attinenti alla nomina e ai requisiti dei componenti del Consiglio di Sorveglianza previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Art. 14

Al Consiglio di Sorveglianza spettano le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto. In particolare: *eliminato*

- a) su proposta del Comitato Nomine, nomina uno o due Vice Presidenti del Consiglio di Sorveglianza stesso;

- b) su proposta del Comitato Nomine, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione e il suo Presidente, indica i componenti muniti di particolari cariche nonché, sentito il Comitato Remunerazioni, ne determina il compenso;
- c) esercita anche individualmente da parte di ciascuno dei suoi componenti ove previsto dalla legge, tutti i poteri di vigilanza e controllo previsti dalla normativa vigente, vigilando in particolare e tra l'altro:
 - sull'adeguatezza del sistema di controllo interno, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
 - sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
 - sul corretto esercizio dell'attività di direzione e coordinamento delle società del Gruppo;
- d) riferisce per iscritto all'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-bis codice civile sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrino nella sfera delle proprie competenze;
- e) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
- f) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, settimo comma, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Inoltre, su proposta del Consiglio di Gestione:

1. approva il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato ed esamina la relazione semestrale e quelle trimestrali;
2. delibera in ordine agli indirizzi strategici, ai piani industriali e finanziari e ai budget della Società e del Gruppo, ferma in ogni caso la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti;
3. delibera in ordine alla movimentazione, per quote superiori al 15% del possesso risultante all'inizio di ciascun esercizio, delle partecipazioni ritenute strategiche;
4. delibera in ordine alle operazioni che comportino la variazione del perimetro del Gruppo bancario di importo unitario superiore a 750 milioni di euro;
5. approva le singole operazioni di aumento di capitale ed emissione di obbligazioni convertibili o con warrant delegate al Consiglio di Gestione;
6. esamina le proposte che il Consiglio di Gestione intende presentare all'Assemblea ordinaria;
7. delibera in ordine alle proposte di modifiche statutarie, di fusione e scissione e alle operazioni di aumento di capitale e di emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant da sottoporre all'Assemblea dei soci.

Al Consiglio di Sorveglianza spetta ogni altra competenza, anche autorizzativa, prevista dalla legge e dallo Statuto.

Il Consiglio di Sorveglianza può costituire nel proprio ambito Comitati, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento. In particolare costituisce:

- i) un Comitato Nomine composto da quattro componenti che formula proposte in ordine alla nomina del/i Vice Presidente/i, alla nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Gestione ed alla individuazione di quelli muniti di particolari cariche. Il Comitato, delibera inoltre sulle proposte formulate dal Consiglio di Gestione in ordine alla nomina alle cariche sociali nelle società partecipate di cui al punto 3 del presente articolo;
- ii) un Comitato per le Remunerazioni con funzioni istruttorie per la determinazione dei compensi del Consiglio di Gestione e dei suoi componenti muniti di particolari cariche. Il Comitato si esprime altresì sulle linee guida del sistema di retribuzione dell'alta dirigenza e della politica di fidelizzazione del personale del Gruppo presentate dal Consiglio di Gestione;
- iii) un Comitato per il Controllo interno che svolge in particolare funzioni propositive, consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi, sull'assetto informatico contabile. Il Comitato per il Controllo interno è presieduto da un componente del Consiglio di Sorveglianza iscritto al Registro dei revisori contabili.

Art. 15

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca e presiede le riunioni del Consiglio stesso e dei Comitati Nomine e per le Remunerazioni, fissandone l'ordine del giorno e coordinandone i lavori. Provvede affinché sulle materie all'ordine del giorno venga fornita a tutti i Consiglieri adeguata informativa.

eliminato

Mantiene regolarmente i contatti con il Consiglio di Gestione tramite il suo Presidente e partecipa di norma alle riunioni del Consiglio di Gestione stesso. Assicura che il Consiglio di Sorveglianza venga costantemente informato circa l'andamento della gestione aziendale e del Gruppo.

Art. 16

Il Consiglio di Sorveglianza è convocato presso la sede sociale o altrove dal Presidente o da chi ne fa le veci, di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre componenti o comunque nei casi di legge. Si riunisce di regola almeno cinque volte l'anno.

eliminato

La convocazione del Consiglio viene effettuata mediante comunicazione scritta per via telematica, per fax, per lettera o per telegramma da spedire almeno

cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a due giorni. L'avviso di convocazione dovrà contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco, anche sintetico, delle materie da trattare.

È ammessa la riunione per videoconferenza o teleconferenza, purché sia assicurata l'identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione; dovrà tuttavia essere presente nel luogo della riunione il Presidente.

Il Consiglio di Sorveglianza può predisporre un regolamento interno che ne regoli il funzionamento.

Il Consiglio di Sorveglianza è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'oggetto della delibera, i Consiglieri astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Consiglio e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 17

L'Assemblea stabilisce il compenso fisso annuale dei Consiglieri di Sorveglianza all'atto della nomina per l'intera durata del loro ufficio, da ripartirsi secondo le determinazioni del Consiglio medesimo.

Art. 18

L'informazione al Consiglio di Sorveglianza sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle controllate, ed in particolare sulle operazioni in cui i componenti del Consiglio di Gestione abbiano un interesse proprio o di terzi viene fornita, anche dagli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 codice civile, in via ordinaria in occasione dell'approvazione delle relazioni trimestrali.

Alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza assistono, salva diversa determinazione del Consiglio stesso, il Presidente del Consiglio di Gestione, nonché il Consigliere Delegato e il Direttore Generale, se nominati, ai quali possono essere chiesti informazioni e dati funzionali allo svolgimento dei compiti del Consiglio stesso.

Art. 12

L'Assemblea stabilisce il compenso fisso **per esercizio dei componenti del Consiglio di Amministrazione**, all'atto della nomina per l'intera durata del loro ufficio, da ripartirsi **tra i singoli componenti** secondo le determinazioni del **medesimo Consiglio di Amministrazione**.

L'Assemblea approva altresì le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di Amministrazione e di dipendenti del Gruppo.

eliminato

TITOLO V

Del Consiglio di Gestione

Art. 19

Il Consiglio di Gestione è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti. *eliminato*

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica per tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Tuttavia, quando l'ultimo esercizio della carica del Consiglio di Gestione coincide con l'ultimo esercizio della carica del Consiglio di Sorveglianza, il nuovo Consiglio di Gestione verrà nominato nella prima riunione del Consiglio di Sorveglianza successiva al suo rinnovo da parte dell'Assemblea. Sino alla nomina rimangono in carica in regime di prorogatio i componenti del Consiglio di Gestione uscenti con pienezza di poteri.

Il Consiglio di Sorveglianza può anche in corso di mandato aumentare sino al massimo statutario consentito il numero dei componenti del Consiglio di Gestione.

Per la cessazione dall'ufficio dei singoli componenti del Consiglio di Gestione si applica quanto prescritto dall'art. 2385 codice civile.

Alla sostituzione dei componenti il Consiglio di Gestione in carica provvede senza indugio il Consiglio di Sorveglianza il quale può tuttavia, nel rispetto del numero minimo di cui al primo comma, ridurre il numero dei componenti del Consiglio di Gestione.

Art. 20

Salvo i vincoli normativi e comunque la facoltà di designare un componente all'infuori dei dirigenti del Gruppo bancario, i componenti del Consiglio di Gestione sono scelti tra i dirigenti delle società appartenenti al Gruppo Bancario Mediobanca. *eliminato*

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 codice civile, ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

I componenti del Consiglio di Gestione non possono essere nominati membri di organi di amministrazione, direzione o controllo o dipendenti di società che esercitino, direttamente o indirettamente, anche per mezzo di società controllate, attività bancaria, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza.

I componenti del Consiglio di Gestione scelti tra i Dirigenti del Gruppo bancario decadono con efficacia immediata senza alcun diritto al risarcimento del danno, per il venir meno per qualsivoglia ragione del rapporto di lavoro con il Gruppo bancario.

Art. 21

Il Consiglio di Gestione è convocato su iniziativa del Presidente – o su iniziativa del Consigliere Delegato o di altri due componenti del Consiglio di Gestione – di regola almeno una volta al mese con avviso trasmesso con qualsiasi mezzo documentabile a ciascun componente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza almeno tre giorni prima della adunanza e, in caso di urgenza, un giorno prima. Il Consiglio di Gestione può inoltre essere convocato, previa comunicazione al suo Presidente, dal Consiglio di Sorveglianza o individualmente da ciascun componente di questo. *eliminato*

Il Consiglio di Gestione delibera con le presenze e il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.

Spetta al Presidente del Consiglio di Gestione presiedere l'adunanza, coordinare i lavori e provvedere affinché adeguate informazioni vengano, ove occorra, tempestivamente fornite ai partecipanti.

È ammessa la riunione per videoconferenza o teleconferenza, purché sia assicurata l'identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione.

Il Consiglio di Gestione adotta un regolamento interno che ne regola il funzionamento.

Art. 22

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in attuazione degli orientamenti strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza su proposta del Consiglio di Gestione stesso. A tal fine, e fatte sempre salve le competenze anche autorizzatorie del Consiglio di Sorveglianza, esso compie tutte le operazioni necessarie utili o comunque opportune per l'attuazione dell'oggetto sociale, di ordinaria come di straordinaria amministrazione: in particolare sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Gestione, senza facoltà di delega, oltre alle materie per legge comunque non delegabili: *eliminato*

- 1) la formulazione delle proposte al Consiglio di Sorveglianza in ordine agli orientamenti strategici, ai piani pluriennali e ai budget;
- 2) la politica di gestione dei rischi e dei controlli interni;
- 3) la predisposizione delle norme alle quali devono uniformarsi l'organizzazione del lavoro ed il controllo degli affari della Società mediante, ove occorra, la redazione di appositi regolamenti interni;
- 4) in attuazione degli indirizzi strategici deliberati dal Consiglio di Sorveglianza, la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo nonché le decisioni per

l'esecuzione delle comunicazioni della Banca d'Italia contenenti criteri e istruzioni specifiche di rilevanza non secondaria che pongano problemi circa le modalità di esecuzione;

- 5) la redazione delle relazioni trimestrali e semestrali e del progetto di bilancio di esercizio e consolidati;
- 6) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili di cui all'art. 26;
- 7) le proposte da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza relative alle materie di cui all'art. 14, secondo comma, numeri 6 e 7;
- 8) le proposte al Comitato Nomine del Consiglio di Sorveglianza in ordine alle nomine alle cariche sociali nelle società partecipate di cui al punto 3 dell'art. 14;
- 9) previa approvazione del Consiglio di Sorveglianza, gli aumenti di capitale e la emissione di obbligazioni convertibili ex artt. 2443 e 2420 ter codice civile.

Il Consiglio di Gestione può costituire nel proprio ambito Comitati, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

Art. 23

Il Presidente del Consiglio di Gestione:

eliminato

- a) cura i rapporti con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza;
- b) cura, insieme al Consigliere Delegato e al Direttore Generale, se nominati, i rapporti e l'informativa con il Consiglio di Sorveglianza con riguardo al generale andamento della gestione su base trimestrale nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate, ai sensi dell'art. 150, secondo comma, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 18 del presente Statuto;
- c) cura, di concerto con il Consigliere Delegato, se nominato:
 - i rapporti con le Autorità di vigilanza e in generale quelli istituzionali, informandone periodicamente il Presidente del Consiglio di Sorveglianza;
 - la comunicazione esterna.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente vengono svolte nell'ordine dal Consigliere Delegato o dal Direttore Generale, se nominati.

Art. 24

Il Consiglio di Gestione può delegare ad uno o più dei suoi componenti le attribuzioni o le facoltà che ritiene opportune, salve le limitazioni previste dalla legge e dallo Statuto.

eliminato

Il Consiglio di Gestione può nominare, nel rispetto di quanto previsto all'art. 14, primo comma lettera b), un Consigliere Delegato tra i suoi componenti dirigenti del Gruppo bancario che resta in carica per tutta la durata del mandato.

Se nominato, il Consigliere Delegato in particolare:

- a) è responsabile dell'esecutivo e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Gestione;
- b) esercita poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Gestione, con particolare riferimento agli indirizzi di gestione, alle proposte di piani strategici e di budget, al progetto di bilancio e alle situazioni periodiche;
- c) è preposto alla gestione del personale e, sentito il Direttore Generale, se nominato, propone al Consiglio di Gestione la nomina del personale direttivo;
- d) cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato all'operatività e alle dimensioni dell'impresa;
- e) riferisce, con il Direttore Generale, al Consiglio di Gestione, per ciascun trimestre, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle controllate;
- f) cura, di concerto con il Presidente, i rapporti con le Autorità di Vigilanza e in generale i rapporti istituzionali e la comunicazione esterna. In particolare cura con il Direttore Generale, se nominato, la comunicazione finanziaria.

Nell'ipotesi in cui la carica di Presidente e Consigliere Delegato coincidano nella stessa persona, essa svolge le funzioni previste dal presente Statuto per entrambe le figure. In tal caso, le funzioni che lo Statuto prevede siano svolte dal Presidente di concerto con il Consigliere Delegato, sono esercitate di concerto con il Direttore Generale se nominato.

TITOLO IV

Dell'Amministrazione

Art. 13

La gestione degli affari sociali spetta al Consiglio di Amministrazione, che la esercita avvalendosi del Comitato Esecutivo, dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale, se nominato, secondo quanto previsto dal presente Titolo IV.

Capo I - Del Consiglio di Amministrazione

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione è composto da quindici a ventitrè componenti. La durata del loro mandato è fissata in tre esercizi, salvo diversa disposizione della delibera di nomina.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere, a pena di ineleggibilità o,

nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti espressamente previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Almeno tre Consiglieri devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998. Almeno due Consiglieri (che possono coincidere con quelli muniti dei sopra citati requisiti di indipendenza) devono possedere anche i requisiti di indipendenza per gli stessi espressamente previsti dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A. Il venire meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

Cinque Consiglieri sono scelti tra i dipendenti che da almeno tre anni siano Dirigenti di società appartenenti al Gruppo Bancario Mediobanca.

La nomina dei Consiglieri avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione e/o da tanti azionisti che rappresentino complessivamente almeno la percentuale di capitale sociale stabilita dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti e indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Ai fini di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti devono contestualmente depositare presso la sede sociale quanto necessario per la loro legittimazione all'intervento in Assemblea.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere depositata e resa pubblica con le stesse modalità previste per le liste dei soci almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore ai due terzi dei Consiglieri da nominare devono contenere cinque candidati, elencati continuativamente a partire dal secondo, in possesso dei requisiti previsti dal precedente comma 4.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista è depositato – con le altre informazioni e

dichiarazioni richieste dalla normativa pro tempore vigente - il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

I componenti del Consiglio di Amministrazione uscenti sono rieleggibili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Consiglieri si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e che non sia stata presentata dal Consiglio di Amministrazione ovvero presentata e votata da parte di soci collegati, ai sensi della vigente disciplina, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, l'altro componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Se in base al procedimento anzidetto non risultassero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, tratti fra quelli che nella lista di maggioranza sono ultimi nell'ordine di elencazione, sostituendoli con i candidati muniti dei necessari requisiti, tratti dalla stessa lista in base all'ordine progressivo di elencazione. Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede - sempre nel rispetto dei requisiti di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo -

L'Assemblea seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza semplice su proposta dei Soci presenti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei Consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo 14, commi terzo e quarto.

In caso di cessazione anticipata dall'ufficio di uno o più Consiglieri si procede ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., fermo restando l'obbligo di rispettare le disposizioni relative alla composizione del Consiglio di cui al presente articolo 14, commi terzo e quarto. Gli amministratori cooptati dal Consiglio dureranno in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà provvedere alla sostituzione del Consigliere cessato. L'Assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di cui al presente articolo 14, commi terzo e quarto. La sostituzione di amministratori tratti dalla lista di minoranza avviene, ove possibile, con amministratori non eletti tratti dalla medesima lista.

Ai fini del presente articolo il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti non aventi forma societaria, nei casi previsti dall'art. 93 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Sono comunque fatte salve diverse ed ulteriori disposizioni attinenti alla nomina e ai requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà degli Amministratori, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resterà peraltro in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte di almeno la metà dei nuovi Amministratori.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, uno o due Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato di cui all'art. 24 che restano in carica per tutta la durata del loro mandato di Amministratori.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fanno le veci, nell'ordine, il Vice Presidente più anziano di età, l'altro Vice Presidente se nominato, e l'Amministratore più anziano di età.

Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio fissandone l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri informazioni adeguate.

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri amministratori esecutivi; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni; sovrintende, coordinandosi con l'Amministratore Delegato, alle relazioni esterne ed istituzionali.

Il Consiglio elegge pure un Segretario, il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi componenti. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Consiglio designa chi debba sostituirlo.

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la Sede sociale o altrove dal Presidente o da chi ne fa le veci, per sua iniziativa o su richiesta di almeno tre componenti. Si riunisce di regola almeno cinque volte l'anno.

Il Consiglio può inoltre essere convocato - previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione - dal Collegio Sindacale o da uno dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio viene effettuata mediante comunicazione scritta per via telematica, per fax, per lettera o per telegramma da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a due giorni. L'avviso di convocazione dovrà contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco, anche sintetico, delle materie da trattare.

È ammessa la riunione per videoconferenza o teleconferenza, purchè sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione; dovranno tuttavia essere presenti nel luogo della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato ed il Segretario.

Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci effettivi in carica.

Art. 17

Il Consiglio, secondo quanto in appresso indicato, delega la gestione corrente della Società al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato, che la esercitano secondo le linee e gli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione.

Fermo quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni regolamentari e di vigilanza di tempo in tempo vigenti, e ferme altresì le competenze dell'Assemblea, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio le seguenti materie:

- 1) l'approvazione delle linee e degli indirizzi strategici, dei piani industriali e finanziari, dei budget, e della politica di gestione dei rischi e dei controlli interni;
- 2) l'approvazione delle relazioni trimestrali e semestrali e del progetto di bilancio di esercizio e consolidati;
- 3) le decisioni concernenti l'assunzione o la cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del Gruppo Bancario, di importo superiore a 500 milioni o comunque di partecipazioni di importo superiore a 750 milioni;
- 4) la movimentazione, per quote superiori al 15% del possesso risultante all'inizio di ciascun esercizio delle partecipazioni detenute in Assicurazioni Generali S.p.A., RCS MediaGroup S.p.A. e Telco S.p.A.;
- 5) la nomina e la revoca del Comitato Esecutivo di cui all'art. 21 con i poteri previsti all'art. 22, e la determinazione di eventuali ulteriori poteri;
- 6) la nomina e la revoca dell'Amministratore Delegato con i poteri previsti dall'art. 24, la attribuzione di eventuali ulteriori poteri e la determinazione della remunerazione;
- 7) la nomina e la revoca del Direttore Generale e la determinazione dei relativi poteri e remunerazione;
- 8) la nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità;
- 9) le proposte da sottoporre all'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- 10) l'approvazione o la modifica di eventuali regolamenti interni;
- 11) l'accertamento, in occasione della nomina e comunque annualmente, del possesso da parte dei propri componenti dei requisiti di professionalità e di indipendenza richiesti dalla normativa vigente e dallo statuto.

Fermo comunque il diritto di presentare proposte di ogni consigliere, il Consiglio di

norma delibera su proposta del Comitato Esecutivo ovvero dell'Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione può avocare le delibere relative ad operazioni che ricadono nei poteri delegati al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione costituisce nel proprio ambito i seguenti Comitati:

i) un Comitato Nomine composto da sei componenti del quale fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente del Comitato Esecutivo e l'Amministratore Delegato. Il Comitato vaglia e istruisce le proposte in ordine alla presentazione di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, alla cooptazione di consiglieri cessati, alla nomina del Comitato Esecutivo, alla nomina dell'Amministratore Delegato, e su proposta di quest'ultimo, quelle relative alla nomina del Direttore Generale.

Il Consiglio inoltre delega il Comitato Nomine a deliberare sulle proposte formulate dall'Amministratore Delegato sentito il Presidente relative alle determinazioni da assumere nelle assemblee delle società partecipate di cui al punto 4), secondo comma, del precedente articolo 17 in merito alla nomina degli organi sociali. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parità, la decisione viene rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione;

ii) un Comitato per le Remunerazioni composto da sette componenti non esecutivi, di cui almeno la maggioranza indipendenti, con funzioni consultive e istruttorie dei compensi degli amministratori muniti di particolari cariche e del Direttore Generale, se nominato. Il Comitato si esprime altresì sulle politiche di remunerazione e di fidelizzazione relative al personale del Gruppo presentate dall'Amministratore Delegato;

iii) un Comitato per il Controllo interno composto da tre consiglieri indipendenti, che svolge in particolare funzioni consultive e istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi, sull'assetto informatico contabile.

Art. 19

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei

Consiglieri in carica. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Per le delibere relative alle materie di cui all'art. 17 secondo comma, punti 5), 6), e 7), il Consiglio delibera con il quorum indicato al quarto comma del medesimo articolo 17.

In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i Consiglieri astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Consiglio e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Gli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ. riferiscono al Consiglio di Amministrazione per ogni trimestre sull'andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensione o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 20

Le deliberazioni debbono essere constatate in verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati dal Presidente, o da chi ne fa le veci, da un altro membro del Consiglio e dal Segretario.

Gli estratti dei verbali firmati dal Presidente o da due Amministratori e controfirmati dal Segretario fanno piena prova.

Capo II - Del Comitato Esecutivo

Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecutivo composto da nove amministratori, stabilendone i poteri in conformità all'articolo 22, primo comma, del presente statuto.

Sono componenti di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i cinque amministratori muniti dei requisiti di cui al quarto comma del precedente art. 14 ed eletti dalla lista che ha ricevuto il maggior numero di voti.

I componenti del Comitato Esecutivo con i requisiti di cui al quarto comma dell'art. 14 sono tenuti a dedicarsi in via esclusiva allo svolgimento delle attività inerenti alla carica e - salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione - non possono svolgere incarichi di amministrazione, direzione, controllo o di altra natura in altre società o enti che non siano partecipati da Mediobanca.

Gli altri componenti del Comitato Esecutivo – salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione – non possono svolgere incarichi di amministrazione, direzione, controllo o di altra natura in altri gruppi bancari o assicurativi.

Gi amministratori che siano anche Dirigenti del Gruppo Bancario e, in tale qualità, siano stati chiamati a far parte del Comitato Esecutivo cessano dalla carica di amministratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro con la società di appartenenza del Gruppo Bancario.

I componenti del Comitato Esecutivo decadono inoltre dalla carica di amministratore in caso di violazione degli obblighi di cui al precedente terzo comma. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

In tutti i casi in cui si renda necessario integrare il Comitato Esecutivo, provvede il Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Comitato Esecutivo.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato elegge nel proprio seno il Vice Presidente Vicario del Comitato Esecutivo tra gli amministratori aventi i requisiti di cui all'art. 14, quarto comma.

Il Comitato resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo nomina.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Collegio Sindacale.

Il Comitato elegge un Segretario, anche tra soggetti esterni al Comitato.

Art. 22

Fermo quanto previsto all'art. 17, il Consiglio delega al Comitato Esecutivo la gestione corrente della Società con tutti i poteri che non siano riservati - dalla legge o in conformità al presente statuto – alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione o che quest'ultimo non abbia altrimenti delegato all'Amministratore Delegato. In ogni caso, il Comitato Esecutivo:

- 1) cura, anche attraverso le proposte dell'Amministratore Delegato ed in coordinamento col medesimo, l'andamento della gestione;
- 2) delibera, secondo le linee e gli indirizzi generali adottati dal Consiglio, sull'erogazione del credito e sulle materie di cui ai punti 3 e 4 di cui al 2° comma dell'art. 17 per importi e/o quote non eccedenti quelle rientranti nella competenza esclusiva del Consiglio;
- 3) predispone i regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

4) in attuazione degli indirizzi strategici deliberati dal Consiglio di Amministrazione, determina i criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo.

In caso d'urgenza il Comitato Esecutivo può assumere di concerto comunque con il Presidente del Consiglio di Amministrazione deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, riferendone al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere prese con la partecipazione e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i componenti astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Comitato e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Il Comitato Esecutivo può delegare proprie facoltà deliberative a comitati composti da Dirigenti della Società o a singoli Dirigenti entro limiti predeterminati.

Art. 23

Il Comitato Esecutivo è convocato su iniziativa del suo Presidente a seconda delle esigenze degli affari, riunendosi di regola una volta al mese. Il Comitato Esecutivo può inoltre essere convocato – previa comunicazione al suo Presidente – dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi componenti.

La convocazione del Comitato Esecutivo viene effettuata mediante comunicazione scritta per via telematica, per fax, per lettera o per telegramma da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a un giorno. L'avviso di convocazione dovrà contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco, anche sintetico, delle materie da trattare.

È ammessa la riunione per videoconferenza o teleconferenza, purchè sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione; dovranno tuttavia essere presenti nel luogo della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato ed il Segretario.

Il Comitato può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, se partecipano alla riunione

tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci effettivi in carica.

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione presiedere le riunioni del Comitato, di coordinarne i lavori e di provvedere affinché sulle materie all'ordine del giorno adeguate informazioni vengano fornite, ove occorra, a tutti i partecipanti. In sua assenza o impedimento i compiti sono affidati al Vice Presidente del Comitato.

Il Segretario del Comitato Esecutivo redige su apposito libro i verbali delle riunioni del Comitato medesimo, firmati dal Presidente del Comitato, dall'Amministratore Delegato, e dal Segretario.

Gli estratti dei verbali firmati dal Presidente o dall'Amministratore Delegato e controfirmati dal Segretario fanno piena prova.

Capo III - Dell'Amministratore Delegato

Art. 24

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato scelto tra gli Amministratori aventi i requisiti di cui al quarto comma dell'art. 14 del presente statuto.

Fermo quanto disposto dall'art. 17, il Consiglio di Amministrazione determina i poteri dell'Amministratore Delegato. In particolare, l'Amministratore Delegato:

- 1) è responsabile dell'esecutivo e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e - nei limiti delle proprie attribuzioni - dei piani e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo;
- 2) esercita poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, con particolare riferimento agli indirizzi di gestione, alle proposte di piani strategici e di budget, al progetto di bilancio e alle situazioni periodiche;
- 3) è preposto alla gestione del personale e, sentito il Direttore Generale, se nominato, nomina il personale direttivo;
- 4) cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato all'operatività e alle dimensioni dell'impresa;
- 5) riferisce, con il Direttore Generale, se nominato, al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo, per ciascun trimestre, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle controllate.

TITOLO VI

Della Direzione

Art. 25

Il Consiglio di Gestione può nominare, nel rispetto di quanto previsto all'art. 14, primo comma lettera b, un Direttore Generale tra i suoi componenti dirigenti del Gruppo bancario determinandone i poteri ed il Personale direttivo che giudicherà opportuno.

Il Consiglio di Gestione investe il Personale direttivo, con firma congiunta o singola, come specificato all'art. 27, di alcuni o di tutti i poteri per l'ordinario svolgimento degli affari della società e per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza.

TITOLO VII

Del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Art. 26

Il Consiglio di Gestione nomina, previo parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scelto tra i Dirigenti dell'Istituto e che abbia svolto per almeno tre anni incarichi direttivi nel campo dell'amministrazione contabile dell'Istituto o di primarie banche. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. Gli organi delegati e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.

Il Consiglio di Gestione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

TITOLO VIII

Della rappresentanza sociale

Art. 27

La firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Gestione, al Consigliere Delegato, al Direttore Generale ed al personale al quale ne sia stata espressamente conferita la facoltà.

Capo IV - Del Direttore Generale

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta dell'Amministratore Delegato e nel rispetto di quanto previsto all'art. 18, primo comma, lettera i), un Direttore Generale, determinandone i poteri. Se nominato, il Direttore Generale rientra tra gli Amministratori aventi i requisiti di cui al quarto comma dell'art.14 del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione investe il Direttore Generale, con firma congiunta o singola, come specificato all'art. 27, di poteri per lo svolgimento degli affari correnti della società e per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, in conformità agli indirizzi impartiti, secondo le competenze, dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo, dall'Amministratore Delegato.

Capo V - Del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Comitato Esecutivo e con il parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scelto tra i Dirigenti dell'Istituto e che abbia svolto per almeno tre anni incarichi direttivi nel campo dell'amministrazione contabile dell'Istituto o di primarie banche. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. Gli organi delegati e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Capo VI - Della rappresentanza sociale

Art. 27

La firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, **se nominato**, ed al personale al quale ne sia stata espressamente conferita la facoltà.

La firma della Società è impegnativa quando sia fatta collettivamente da due delle persone autorizzate, le quali abbiano apposto la propria firma sotto la denominazione sociale, con la limitazione che una delle due firme deve essere quella del Presidente del Consiglio di Gestione, o del Consigliere Delegato, o del Direttore Generale, o del personale a ciò espressamente designato.

Tuttavia per determinate categorie di atti di ordinaria amministrazione, il Consiglio di Gestione può autorizzare che la firma della Società sia apposta collettivamente da due qualsiasi delle persone autorizzate. Inoltre il Consiglio di Gestione può attribuire a suoi componenti o al personale espressamente autorizzato, la firma singola per specifici atti o contratti della Società.

Il Consiglio di Gestione può infine delegare personale dell'Istituto a firmare singolarmente determinate categorie di atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Gestione può anche conferire la facoltà di firmare a nome della Società, limitatamente però per quanto riguarda i servizi espletati per suo conto, ad altri Istituti di credito; in tal caso gli Istituti autorizzati faranno precedere alla loro firma sociale, nei modi e nei termini stabiliti dai loro statuti, la dizione: "per procura della Mediobanca - Banca di Credito Finanziario".

La facoltà di rappresentare la Banca quale socio, sia in proprio sia per conto terzi, in sede di costituzione di società e nelle Assemblee di altre società, spetta al Presidente del Consiglio di Gestione, al Consigliere Delegato e al Direttore Generale, se nominati, e al personale espressamente designato dal Consiglio di Gestione.

La rappresentanza della Società nelle procedure giudiziali e amministrative spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Gestione, al Consigliere Delegato e al Direttore Generale, se nominati, nonché al personale espressamente designato dal Consiglio di Gestione.

La firma della Società è impegnativa quando sia fatta collettivamente da due delle persone autorizzate, le quali abbiano apposto la propria firma sotto la denominazione sociale, con la limitazione che una delle due firme deve essere quella del Presidente, o **dell' Amministratore** Delegato, o del Direttore Generale, **se nominato** o del personale a ciò espressamente designato.

Tuttavia per determinate categorie di atti di ordinaria amministrazione, il Consiglio di **Amministrazione** può autorizzare che la firma della Società sia apposta collettivamente da due qualsiasi delle persone autorizzate. Inoltre il Consiglio di **Amministrazione** può attribuire a suoi componenti o al personale espressamente autorizzato, la firma singola per specifici atti o contratti della Società.

Il Consiglio di **Amministrazione** può infine delegare personale dell'Istituto a firmare singolarmente determinate categorie di atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di **Amministrazione** può anche conferire la facoltà di firmare a nome della Società, limitatamente però per quanto riguarda i servizi espletati per suo conto, ad altri Istituti di credito; in tal caso gli Istituti autorizzati faranno precedere alla loro firma sociale, nei modi e nei termini stabiliti dai loro statuti, la dizione: "per procura della Mediobanca - Banca di Credito Finanziario".

La facoltà di rappresentare la Banca quale socio, sia in proprio sia per conto terzi, in sede di costituzione di società e nelle Assemblee di altre società, spetta al Presidente, **all'Amministratore** Delegato e al Direttore Generale, se nominato e al personale espressamente designato dal Consiglio di **Amministrazione**.

La rappresentanza della Società nelle procedure giudiziali e amministrative spetta disgiuntamente al Presidente, **all'Amministratore** Delegato e al Direttore Generale, se nominato, nonché al personale espressamente designato dal Consiglio di **Amministrazione**.

TITOLO V

Del Collegio Sindacale

Art. 28

L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e due supplenti e fissa l'emolumento per esercizio spettante a ciascun sindaco. Per le loro attribuzioni e la durata dell'ufficio si osservano le norme vigenti.

I componenti del Collegio Sindacale devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti, ivi inclusi quelli relativi al cumulo degli incarichi, per gli stessi

espressamente previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

In particolare per quanto attiene ai requisiti di professionalità, si intendono attività strettamente attinenti a quella della società quelle di cui all'art. 1 del Testo Unico Bancario, nonché la prestazione di servizi di investimento o la gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. n. 58 del 1998.

I componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

Inoltre, non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'ufficio, i candidati che ricoprono l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque collaborino alla gestione di imprese, che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca.

I componenti del Collegio Sindacale uscenti sono rieleggibili.

La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Ciascuna lista è composta di due sezioni: l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Ciascuna lista può essere presentata solo da tanti azionisti che rappresentino complessivamente almeno la percentuale di capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista stabilita dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima

convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) di una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi;
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, dalle dichiarazioni rese ai sensi del comma 9, lettera b) del presente articolo, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999, possono essere presentate liste sino al quinto giorno di calendario successivo a tale data. In tal caso la soglia di cui al settimo comma che precede è ridotta alla metà.

Le proposte di nomina vengono messe a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previsti dalla legge.

Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui al comma 9, lettera b) del presente articolo, ed invita gli azionisti intervenuti in assemblea che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999 con i soci che hanno presentato le liste o con quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero dei voti e che, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Nell'ipotesi che più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

È eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista risultata seconda per numero di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Qualora siano state presentate più liste, in caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, il supplente subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza o nell'unica lista o dei sindaci nominati direttamente dall'Assemblea, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza.

In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, o dei soci ad essi collegati come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 29

L'informazione al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle controllate, ed in particolare sulle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi viene fornita, anche dagli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ., in via ordinaria al Collegio medesimo in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, da tenersi complessivamente con periodicità stabilita all'art. 19; ciò sarà constatato nel processo verbale delle rispettive riunioni. L'informazione al Collegio al di fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

e del Comitato Esecutivo viene effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

TITOLO IX

Del Controllo Contabile

Art. 28

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.

Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge.

TITOLO X

Dell'esercizio sociale e del bilancio

Art. 29

L'esercizio ha inizio il 1° luglio di ogni anno e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 30

Il Consiglio di Gestione redige il bilancio dell'esercizio e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza.

Nella sua relazione il Consiglio di Gestione riferisce su tutto quanto può illustrare il più compiutamente possibile l'opera e lo stato degli affari della Società.

In caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza, la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio è attribuita all'Assemblea ordinaria.

Art. 31

Dall'utile netto di ciascun esercizio vengono innanzitutto prelevati almeno il 10%, da assegnare prioritariamente alla riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile e per l'eccedenza alla riserva statutaria, nonché ogni altro stanziamento prudenziale che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Gestione, sentito il Consiglio di Sorveglianza deliberasse per incrementare la suddetta riserva statutaria o per costituire altre riserve di carattere straordinario o speciale.

Il residuo sarà ripartito fra i soci, salvo eventuale riporto a nuovo.

TITOLO VI

Del Controllo Contabile

Art. 30

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.

Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge.

TITOLO VII

Dell'esercizio sociale e del bilancio

Art. 31

L'esercizio ha inizio il 1° luglio di ogni anno e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 32

Il Consiglio di **Amministrazione** redige il bilancio dell'esercizio e lo sottopone all'approvazione **dell'Assemblea**.

Nella sua relazione **all'Assemblea** il Consiglio riferisce su tutto quanto può illustrare il più compiutamente possibile l'opera e lo stato degli affari della Società.

eliminato

Art. 33

Dall'utile netto di ciascun esercizio vengono innanzitutto prelevati almeno il 10%, da assegnare prioritariamente alla riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile e per l'eccedenza alla riserva statutaria, nonché ogni altro stanziamento prudenziale che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di **Amministrazione** deliberasse per incrementare la suddetta riserva statutaria o per costituire altre riserve di carattere straordinario o speciale.

Il residuo sarà ripartito fra i soci, salvo eventuale riporto a nuovo.

TITOLO XI

Della liquidazione della Società

Art. 32

Per la liquidazione della Società si applicano le norme di legge.

TITOLO VIII

Della liquidazione della Società

Art. 34

Per la liquidazione della Società si applicano le norme di legge.

2. di conferire al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, quando nominato, anche disgiuntamente fra di loro, i più ampi poteri per introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti."

Parte ordinaria

1. **Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi al 30 giugno 2009, 2010 e 2011, previa fissazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso.**

Signori Azionisti,

se approvata la delibera di adozione del nuovo statuto basato sul modello di amministrazione "tradizionale", si rende necessario provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi al 30 giugno 2009, 2010 e 2011, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio stesso. Siete altresì chiamati a determinarne il compenso annuale per l'intera durata del mandato.

Ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione, si procederà ai sensi e nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Consob n. 11971/1999.

La nomina dei Consiglieri di Amministrazione avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Ciascuna lista può essere presentata solo da tanti azionisti che rappresentino complessivamente almeno l'1% del capitale sociale. Al fine di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti devono contestualmente depositare presso la sede sociale quanto necessario per la loro legittimazione all'intervento nell'Assemblea.

Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero non superiore a ventitré

candidati e devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di quindici giorni, deve essere depositata la seguente documentazione per ciascun candidato:

- curriculum contenente le caratteristiche professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- dichiarazione di accettazione della carica attestante l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;
- dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 e del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana;
- dichiarazione circa l'eventuale requisito della qualifica di dirigente da almeno tre anni di società del Gruppo Bancario Mediobanca.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Consiglieri (il cui numero potrà variare da quindici a ventitré) si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per numero di voti e che non sia stata presentata e votata da parte di soci collegati, ai sensi della vigente disciplina, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti è tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, l'altro componente.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

2. Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del relativo compenso.

Signori Azionisti,

se approvata la delibera di adozione del nuovo statuto basato sul modello di amministrazione “tradizionale”, si rende necessario provvedere alla nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi al 30 giugno 2009, 2010 e 2011. Siete altresì chiamati a determinarne il compenso annuale per l'intera durata del mandato.

Ai fini della nomina del Collegio Sindacale, si procederà ai sensi e nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Consob n. 11971/1999.

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste con due sezioni, l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente, nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Ciascuna lista può essere presentata solo da tanti azionisti che rappresentino complessivamente almeno l'1% del capitale sociale. Al fine di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti devono contestualmente depositare presso la sede sociale quanto necessario per la loro legittimazione all'intervento nell'Assemblea.

Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente e devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

I componenti del Collegio Sindacale devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti, ivi inclusi quelli relativi al cumulo degli incarichi, per gli stessi espressamente previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In particolare per quanto attiene ai requisiti di professionalità, si intendono attività strettamente attinenti a quella della società quelle di cui all'art. 1 del Testo Unico Bancario, nonché la prestazione di servizi di investimento o la gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D. Lgs. n. 58 del 1998.

I componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

Inoltre non possono essere eletti e se eletti decadono dall'ufficio, i candidati che ricoprono l'incarico di Consigliere di Amministrazione, dirigente o

funzionario in società o enti, ovvero comunque collaborino alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) di una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazioni di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999;
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine dei quindici giorni precedenti la data dell'Assemblea, in prima convocazione, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base alle dichiarazioni di cui al precedente punto b), risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste fino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia di possesso azionario minima per la presentazione della lista, precedentemente indicata nell'1% del capitale viene ridotta alla metà.

All'elezione dei Sindaci si procede come seguente: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente; dalla lista che è

risultata seconda per il maggior numero di voti e che non sia stata presentata e votata da parte di soci collegati, ai sensi della vigente disciplina, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo, un sindaco effettivo e un sindaco supplente. Si rammenta che ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 58/98 la carica di Presidente del Collegio Sindacale sarà attribuita al sindaco effettivo eletto dall'eventuale lista di minoranza.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa.

Milano, 18 settembre 2008

IL CONSIGLIO DI GESTIONE